

## TRIBUNALE DI TREVISO

## SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott. Caterina Panerelli	Giudice
dott. Alberto Valle	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art. 161, comma 1.f.

Visto il ricorso depositato in data 18.12.2014 da [redacted] Srl in liquidazione, con sede legale in [redacted] Treviso via Monsignore [redacted] n. 1/D, P.I. [redacted], per ammissione al concordato preventivo, comprensivo di piano e proposta ed attestazioni ex art. 161, comma 3 e 160, comma 2, l.f., nonché della allegata documentazione;

sentiti i procuratori della ricorrente all'udienza 13.1.2015;

viste le note integrative depositate dalla ricorrente in data 19.1.2015 ed esaminata l'ulteriore documentazione depositata in data 22.1.2015;

visto il decreto ex art. 162 l.f. depositato in data 11.2.2015, con cui, premessa la natura essenzialmente liquidatoria del piano, ne venivano rilevati alcuni profili di inammissibilità;

ritenuto che le modifiche apportate comportino il venir meno dei rilievi sollevati dal tribunale nel decreto 11.2.2015, laddove:

nell'ipotesi liquidatoria prospettata come principale, fondata sul perfezionamento di proposta proveniente da un terzo (c.d. proposta

‘Animo’), sono state eliminate le riserve e condizioni che rendevano non definitivo e determinato l’impegno assunto dalla proponente, è stato ridotto a 10 anni il termine di scadenza del titolo obbligazionario destinato ai creditori privilegiati ipotecari a soddisfo del loro credito e ne è stato definito il rendimento nella percentuale del 3,05%:

la ricorrente ha dichiarato che richiederà, prima del’inizio delle operazioni di voto, il consenso di ciascun singolo creditore ipotecario sulla proposta di soddisfo mediante consegna dei titoli obbligazionari in luogo, rinunciando a costituire i creditori ipotecari in classe;

il degrado al chirografo degli ipotecari ex art. 160 comma 2, 1.f., appare giustificato in quanto riferibile: non già ad ipotizzati distinti risultati della attività liquidatoria, a seconda se la medesima abbia luogo immediatamente secondo modalità che la ricorrente ha definito ”fallimentari”, ovvero in una prospettiva temporale più ampia di 4-5 anni, sibbene in considerazione dell’incremento di valore ricavabile dalla dismissione del patrimonio che, sia pur sempre nella prospettiva liquidatoria, può ragionevolmente derivare nel concordato, dall’apporto fornito dalla controllata █████ Srl, in termini sia di coinvolgimento nella fase di negoziazione delle vendite, sia di temporanea prosecuzione dell’attività di gestione degli immobili e dei servizi accessori (particolarmente necessaria per la conservazione dell’integrità del loro valore commerciale in considerazione della natura e destinazione di parte consistente degli stessi);

sono stati calcolati gli interessi legali spettanti ai privilegiati speciali sino alla liquidazione dei cespiti su cui insiste il privilegio come prevista dal piano;

è stata eliminata la previsione che limitava al verificarsi di determinate condizioni di tempo e di percentuale di soddisfazione conseguita nel concorso, ulteriori e diverse da quelle stabilite dall'art. 186 l.f., la facoltà dei creditori di chiedere la risoluzione del concordato;

la modifica è accompagnata da supplemento di attestazione ex art. 160, comma 2, l.f.;

verificata, per il resto, la completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 161 L.F., comprendente la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, relazione che soddisfa, quanto al piano liquidatorio ritenuto ammissibile ed alla proposta di soddisfacimento dei creditori ad esso legata, i criteri di completezza ed analiticità;

visto l'art. 163 L.F.;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo di [redacted] Srl in liquidazione, con sede legale in [redacted] via Monsignore [redacted] n. 1/D, P.I. [redacted], impresa già avente ad oggetto lavori generali di costruzione di edifici e ingegneria civile, etc.,

delega

alla procedura il giudice dott. Alberto Valle;

nomina

commissario giudiziale il dott. [redacted] di Treviso;

ordina

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 14 aprile 2015, h. 12.30, avanti al giudice delegato dott. Alberto Valle (piano V^ del Palazzo di Giustizia di Treviso, stanza n. 504);

assegna

termine fino al 27.3.2015 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

fissa

nell'importo di Euro 100.000 (centomilamila/00), pari al 20% di quanto si stima necessario a sostenimento delle spese di procedura, la somma che la ricorrente sarà tenuta a versare, entro 15 giorni dal presente decreto, in libretto o conto corrente da accendersi presso Banca Popolare di Verona, filiale di Treviso;

stabilisce

nell'importo di Euro 20.000,00 il limite di valore, al di sotto del quale non è necessaria l'autorizzazione al compimento degli atti di cui al comma 2 dell'art. 167 l.f. siccome generalmente da considerarsi eccedenti l'ordinaria amministrazione, fermo restando l'obbligo di autorizzazione per il compimento di tutti gli atti nominati, specificamente previsti dall'art. 167, coma 2, l.f.;

Treviso, 24.2.2015

Il Presidente

Deposito in cartella  
2015

Il Presidente